



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna

## RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. \_408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

AI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
presso il Tribunale di Bologna

**Il Pubblico Ministero,**

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nei confronti di:

- 1) **SARTI Filippo**, nato il 29.1.1971 a Cagliari ed ivi residente in via Berengario Priore n. 5, dichiaratamente domiciliato presso l'indirizzo di residenza;  
difeso d'ufficio dall'**avv. Francesca LAINO**, del foro di Bologna
- 2) **ANDREOLI Massimo**, nato il 29.3.1986 a Como, residente a Roma in via Ponzio Cominio n. 69, dichiaratamente domiciliato presso l'indirizzo di residenza;  
difeso di fiducia dall'**avv. Francesca LAINO**, del foro di Bologna
- 3) **BARBIERI Federico**, nato il 21.10.1975 a Bologna ed ivi residente in via Molino di Pescarola n. 44, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;  
difeso di fiducia dall'**avv. Fabrizio FIORI**, del foro di Bologna
- 4) **FACCENDA Roberto**, nato l'1.3.1962 a Cagliari, residente a Canale in via Roma n. 111, dichiaratamente domiciliato presso l'indirizzo di residenza;  
difeso di fiducia dall'**avv. Paola SCASSO**, del foro di Genova
- 5) **PELLEGRINI Andrea**, nato il 31.7.1984 a Verona, residente a San Giovanni Lupatoto (VR) in via Monsignore Aldo Gobbi n. 9, dichiaratamente domiciliato presso l'indirizzo di residenza;  
difeso di fiducia dall'**avv. Francesco SPANÒ**, del foro di Verona

per le seguenti ipotesi di reato: Art 595 III comma c.p. (diffamazione aggravata)  
Fatto commesso/accertato in Bologna il 26.05.2024

**Procedimento N. 2024\12864 RGNR mod. 21**  
*Procura della Repubblica di Bologna / Richiesta di Archiviazione*

Persona Offesa: **BORDONI Marco**, nato il 18.07.1974 a Bologna, residente a Pianoro (BO) in Via Canovaccia n. 13\2, Difeso di fiducia dall' Avv. FISCHER Federico del foro di Bologna

Non emergono elementi idonei a formulare una previsione ragionevole di condanna in dibattimento per i reati sopra indicati.

Accogliendo le argomentazioni esposte nelle memorie difensive depositate a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p., si è ritenuto applicabile ai fatti oggetto di contestazione l'art. 599 del Codice penale, il quale esclude la punibilità per coloro che abbiano commesso il delitto di diffamazione nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui.

Le condotte contestate agli odierni indagati possono essere considerate come reazioni diffamatorie conseguenti però al comportamento provocatorio posto in essere dal querelante.

Le espressioni – di cui in effetti va riconosciuta la potenziale natura diffamatoria – furono formulate in risposta a un post pubblicato sulla piattaforma X da Marco BORDONI, studioso e conoscitore della Russia. Tale post riguardava la narrazione del bombardamento di un centro commerciale ucraino ad opera delle forze armate russe e ne proponeva una diversa lettura, sostenendo che all'interno del bersaglio civile fossero in realtà nascosti depositi di armi e munizioni. Tra le fonti richiamate nella pubblicazione (come rileva il querelante) figurava anche il blog del "Colonel Cassad" (alias Boris Rozhin), noto portavoce della propaganda del regime russo.

Nel contesto della controversa narrazione di quanto sta accadendo in Ucraina, appare ragionevole considerare che un cittadino medio potesse convincersi che il post in questione veicolasse notizie non veritiere e di carattere giustificazionista rispetto a possibili crimini di guerra.

L'opinione pubblica è fortemente coinvolta rispetto al conflitto in questione e nel nostro Paese abbiamo assistito a un diffuso sostegno nei confronti dell'Ucraina; a tale sostegno popolare, peraltro, vi è anche uno schieramento quasi unanime delle forze politiche e diversi interventi (anche recenti) persino del Presidente della Repubblica.

Tale circostanza, in un contesto emotivo di forte coscienza sociale come quello del conflitto tra Russia e Ucraina – che ha visto gran parte della popolazione schierarsi a sostegno dell'Ucraina – è stata ritenuta idonea a giustificare l'applicazione della causa di non punibilità per provocazione.

Va qui ricordato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione<sup>1</sup>, secondo cui il fatto ingiusto può anche non integrare gli estremi di un illecito penale, qualora sia oggettivamente percepito come contrario ai principi della civile convivenza.

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. V sentenza 8898\2021

**Procedimento N. 2024\12864 RGNR mod. 21**  
*Procura della Repubblica di Bologna / Richiesta di Archiviazione*

Alla luce di tale principio, si ritiene che la condivisione sui social del post in esame – collocandosi in un contesto di elevata sensibilità sociale e di dibattito politico internazionale molto aspro – potesse essere percepita dal cittadino medio come diffusione di contenuti propagandistici filorussi. Ciò poteva ragionevolmente determinare uno stato d'ira tale da escludere la punibilità degli autori delle affermazioni diffamatorie rivolte nei confronti del querelante.

Sotto questo profilo, trattandosi appunto di causa di non punibilità e non di scriminante, la persona offesa potrà agire in sede civile laddove volesse chiedere i danni dei contenuti illeciti evidenziati, ma non vi è spazio per una probabile previsione di condanna.

A questa conclusione si deve pervenire anche perché l'articolo 599 c.p. non prevede una clausola di proporzionalità, escludendo quindi l'opportunità di sanzionare penalmente delle affermazioni diffamatorie a prescindere dalla portata lesiva delle stesse, ogni qual volta esista un nesso tra queste e lo stato d'ira dell'offensore, conseguenza del fatto ingiusto.

La nuova formula del 408 cpp impone un vaglio particolarmente rigoroso della tenuta dibattimentale dell'ipotesi investigativa e tale verifica oggi impone la richiesta di archiviazione per l'insuperabile fragilità (in punto di diritto sub specie sussistenza causa di non punibilità) della vicenda.

**Ritenuta** quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca

visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89

**CHIEDE** che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio

**AVVISA**

la suddetta parte offesa che in data odierna ha formulato al Giudice per le indagini preliminari in sede, richiesta di archiviazione, con avvertimento che nel termine di 20 giorni dalla notifica del presente avviso ha facoltà di prendere visione degli atti presso la segreteria (si precisa che le segreterie non sono accessibili nella giornata del mercoledì e che l'accesso al TIAP è consentito solo previa prenotazione on line) – Procura della Repubblica di Bologna via Garibaldi 6 - e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Si notifichi al più presto alla sopra indicata persona offesa a mezzo pec al difensore domiciliatario

Bologna, lì 10.11.2025

**Procedimento N. 2024\12864 RGNR mod. 21**  
*Procura della Repubblica di Bologna / Richiesta di Archiviazione*

**Il Sostituto Procuratore della Repubblica**  
Marco Imperato